



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 30/10/2023 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

**BUONANNO TOMMASO**, Presidente

**MANCINI MARCO**, Relatore

**PIROLA ANDREA FRANCESCO**, Giudice

in data 30/10/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 253/2023 depositato il 08/06/2023

**proposto da**

Diotti Trading S.r.l. - 03324010135

**Difeso da**

Gianluca Boccalatte - BCCGLC68T30F205F

Eugenio Briguglio - BRGGNE60M03F158B

**Rappresentato da** Leopolda Graziella Ostini - STNLLD44B64D416V

**ed elettivamente domiciliato presso** gianluca.boccalatte@milano.pecavvocati.it

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Como

**elettivamente domiciliato presso** dp.como@pce.agenziaentrate.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03BR01087/2022 IVA-ALTRO 2016

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società ricorrente - operante nel settore della intermediazione, commercio e smaltimento di rottami ferrosi - ha impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia Entrate di Como ha contestato la contabilizzazione di fatture per operazioni "soggettivamente" inesistenti, relative a cessione di rottami emesse da due fornitori della stessa ricorrente (e cioè le società Ludi Srl ed Eredi Bertè Antonino srl, d'ora in poi Ludi ed Eredi Bertè), così recuperando una maggiore IVA indetraibile per l'anno 2016 per complessivi € 137.745,00, oltre interessi e sanzioni nonché IVA dovuta di € 8.524,00 per acquisti di rottami non fatturati in regime di reverse charge ex art. 74 commi 7 e 8 D.P.R. n. 633/1972 e non regolarizzati.

A fondamento del ricorso, ha lamentato in via principale l'illegittimità/nullità dell'avviso di accertamento impugnato:

1) per mancanza di prova dell'inesistenza soggettiva delle operazioni sia della consapevolezza o conoscibilità in capo al contribuente delle operazioni stesse;

2) per violazione dell'art. 56 D.P.R. 633/1972 non essendo state allegare le contestazioni addebitate ai due fornitori nonché per violazione dell'art 7 della L. 212/2000 e dell'art 3 della L. 241/1990 per difetto di motivazione;

3) poiché gli acquisti di rottami erano soggetti al regime dell'inversione contabile (cd reverse charge) ex art 74 co 7 DPR 633/1972 e dunque doveva essere escluso ogni danno erariale;

4) poichè per gli acquisti da parte del fornitore Ludi per € 38.743,31 (IVA € 8.523,53), l'Ufficio avrebbe dovuto riconoscere la detraibilità dell'iva.

In via subordinata, il ricorrente ha lamentato:

5) l'illegittimità delle sanzioni irrogate in quanto sproporzionate visto che, nonostante l'assenza di documento erariale, l'imposta era pari al 169%.

L'Ufficio, costituitosi in giudizio, ha controdedotto, punto per punto in relazione ai vari motivi di ricorso, deducendo che:

1) in esito ad un'indagine penale, aveva rilevato una serie di criticità fiscali nei confronti delle due società fornitrici cd" filtro", tra cui:

- per quanto concerne la Ludi:

.irregolarità fiscali, avendo omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali per anno 2016;

.l'assenza di iscrizione presso gli Albi e i Registri Ambientali obbligatori per i soggetti che esercitano il commercio dei rottami;

.l'assenza di capacità operativa idonea a gestire il giro affari tracciato dai dati di Spesometro, tanto che i 6

lavoratori avevano iniziato il rapporto a dicembre 2016 mentre i rapporti con la ricorrente erano iniziati ad ottobre 2016;

.l'incapacità economica del socio di uno dei fornitori di patrimonializzare la società e gestire il particolare business del commercio dei rottami, attività in cui non aveva avuto "esperienza" così come l'amministratore;

.la "trasformazione dell'oggetto sociale" della società che, inizialmente, riguardava il commercio di materiale informatico.

- per quanto concerne la Eredi Bertè:

.la commissione di reati concernenti il traffico illecito dei rifiuti fino al 2017 per gestione abusiva e illecita di ingenti quantità di vari rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, attraverso: a) irregolari pesate di rifiuti in ingresso; b) la mancata esecuzione di operazioni di trattamento e recupero;

.le differenze, per ogni anno, tra il volume di affari rispetto al totale delle operazioni attive comunicate in Spesometro nonché l'anomalo scambio di fatturazioni emergente dai dati di Spesometro circa l'approvvigionamento di rottami che aveva coinvolto la Eredi Bertè con altra società (Sviluppo Industriale Srl) aventi i corrispondenti impianti di recupero formalmente adiacente (nello stesso Comune) ma in sostanza promiscui;

.la consapevolezza della ricorrente circa la proprietà e della corrispondente gestione unitaria delle attività esercitate dalla Eredi Bertè e della Sviluppo Industriale Srl che nel 2016 non era solo trasportatore ma anche cedente di rottami;

.il consolidamento dei rapporti commerciali intercorsi tra la ricorrente e la Eredi Bertè fino al 2017, e con la Sviluppo Industriale Srl nel 2018;

.il profilo fiscale critico, avendo omesso le prescritte dichiarazioni fiscali dal 2017 in poi.

Con riguardo alle altre censure, l'Ufficio ha eccepito che:

2) la motivazione dell'avviso di accertamento era completa essendo indicati chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, tanto che la ricorrente aveva articolato un ricorso di ben 65 pagine;

3) il regime del reverse charge era indifferente rispetto ai principi di indetraibilità dell'iva in caso di operazioni inesistenti;

4) per gli acquisti della Ludi mancava la relativa fattura, e quindi mancava il titolo per chiedere la detrazione della relativa imposta;

5) il regime sanzionatorio più mite in caso di operazioni soggette al reverse charge previsto dalla novella del 2015 al d lgs n 471/1997 era applicabile soltanto in caso di operazioni esenti o non imponibili o non soggette a imposta, e non anche alle operazioni inesistenti che sono astrattamente imponibili.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

Come è noto, in applicazione dei principi dalla giurisprudenza di legittimità (Cass Civ 18.9.2020 n 27487; n 11685/2021), ed anche di quella europea (arg ex Corte Giustizia 22.10.2015, causa n C - 277/14), spetta,

in primo luogo, all'amministrazione finanziaria, la quale contesti il diritto del contribuente a portare in detrazione l'iva pagata su fatture soggettivamente inesistenti (perchè emesse da soggetto diverso dall'effettivo cedente del bene o servizio), provare che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente aveva, con l'emissione della relativa fattura, evaso l'imposta o partecipato a una frode, e cioè che il contribuente disponeva di indizi idonei ad avvalorare un tale sospetto ed a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente; ove l'amministrazione abbia assolto a tale onere probatorio, passa poi al contribuente l'onere di fornire la prova contraria.

In sostanza, occorrono indizi sul fatto che il contribuente sapeva, o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale o che comunque egli disponeva di indizi idonei a porre nell'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente.

Nel caso in esame, l'Ufficio non ha fornito nè ha offerto di fornire sufficienti elementi per ritenere che la ricorrente, utilizzatrice delle fatture, ore fosse concorde nella frode ovvero fosse stata scarsamente diligente nella scelta del fornitore tramite controlli.

Anzitutto, non è possibile rimproverare al ricorrente la consapevolezza delle irregolarità fiscali dei fornitori, non potendo la ricorrente avere accesso alle banche dati utilizzate dall'Agenzia delle Entrate (arg ex CGE, 21 giugno 2012, cause C-80/11 e C-142/11).

Inoltre, la ricorrente ha avuto modo di verificare non solo l'effettiva esistenza della società Ludi (reperendo una visura camerale per la Ludi da cui emergeva l'oggetto sociale, in cui si indica anche il commercio di rottami, cfr doc. 2) e degli Eredi Bertè, attesi i durevoli rapporti commerciali e l'esistenza della società, avente ad oggetto il commercio di rottami, costituita sin dal 1998 (cfr visura doc. 11), ma anche se i fornitori fossero accreditati presso l'acciaieria ove venivano conferiti i rottami acquistati (cfr doc. 8, 10), oltre che l'iscrizione delle società negli albi e registri ambientali obbligatori (cfr doc. 3, 4, 5 e 6 per Ludi; doc. 12, 13, 14, 15 per Eredi Bertè) ed altresì la stessa ricorrente ha avuto modo di recarsi presso il magazzino del fornitore Ludi (cfr doc. 7) e di verificare che gli Eredi Bertè svolgevano l'attività in locali idonei.

Peraltro, la ricorrente ha mantenuto rapporti diretti con le società cd filtro mediante scambio di mail (cfr doc. 9 e da doc 3 a 15) o tenendo rapporti con soggetto che si proponeva come referente commerciale ricollegabile alla Ludi (e cioè con il Sig Nacci, come rileva anche l'Ufficio che a pag 19 dell'avviso di accertamento menziona la mail del 29.11.2016 inviata dall'account info@diottitrading all'account ludimetal@gmail.com) nonchè con il sig Bertè socio e amministratore degli Eredi Bertè.

In tale quadro, può ritenersi verosimile che il contribuente fosse convinto di interfacciarsi con due società fornitrici realmente esistenti.

Del resto, non risulta che il ricorrente abbia tratto ingiusto vantaggio dal rapporto commerciale con le fornitrici sia perchè non è provato che l'acquisto dei rottami sia avvenuto a prezzi inferiori rispetto al mercato, essendo i prezzi determinati in base a listini predeterminati dalla ricorrente in relazione ai prezzi che avrebbe potuto applicare in rivendita all'acciaieria (cfr doc. 16 nonchè tabelle pag 40 ricorso).

Nè comunque il fatto che la ricorrente non abbia verificato che l'emittente della fattura disponesse del personale necessario a rendere la prestazione ricevuta, costituisce una circostanza obiettiva idonea a consentire di concludere che il destinatario della fattura sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare ad una operazione inscritta in una frode (Corte Giustizia decisione 6.9.2012 causa C 324/11).

E' equivoca poi la circostanza connessa alla presunta incapacità del socio della Ludi – il sig. Figliomeni – di "patrimonializzare la società" nonchè alla presunta incapacità ed inesperienza del citato socio e

dell'amministratore – sig. Caglio – di “gestire il particolare business del commercio dei rottami”.

Nessuna valenza indiziaria può assumere il fatto che alla Eredi Bertè fossero stati contestati reati concernenti il traffico illecito dei rifiuti, poichè, come si legge nell'accertamento, e come emerge dai decreti di sequestro, l'indagine di Polizia Giudiziaria che ha interessato il fornitore è stata avviata nel 2021 e, dunque, molti anni dopo l'anno in cui sono stati intrattenuti i rapporti.

Parimenti irrilevante è la “promiscuità” tra la Eredi Bertè e la società Sviluppo Industriale che avevano la medesima compagine sociale.

Non si ritiene quindi che l'Ufficio abbia provato la fittizietà delle operazioni né alcuna irregolarità amministrativa, contabile, fiscale compiuta dalla ricorrente.

Le spese di lite liquidate in dispositivo seguono la soccombenza di legge.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso e condanna la direzione provinciale di Como dell'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida complessivamente, in via equitativa, in €.2.000,00.

Como, il 30.10.2023

IL GIUDICE REL

Dott Marco Mancini

IL PRESIDENTE

Dott. Tommaso Buonanno